

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

SCHLITZER dott. Francesco Eugenio PRESIDENTE

RAELI dott. Vittorio CONSIGLIERE RELATORE

MARTINA dott. Antongiulio CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n. 31665 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti della società "GESTAR s.r.l.", con sede in Corsico (MI), viale dell'Industria n.9, in persona del curatore fallimentare CARPI Arnaldo (n. a Milano il 26.3.1954) e del Sig.re PADOVANI Renato (n. a Firenze il 16.3.1934) - nella sua qualità di procuratore della società "GESTAR s.r.l."- rapp.to e difeso dagli avv.ti Luigi Corvaglia e Luciano Ancora, giusta mandato a margine delle memorie di costituzione - per il pagamento, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, della somma complessiva di € 5.017.745,46, debitamente rivalutata, oltre ad interessi e spese di giudizio;

Udito alla pubblica udienza del 18 dicembre 2013 il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli, che ha svolto la relazione della causa in epigrafe;

Uditi l'avv. Giuseppina Capozza, su delega dell'avv. Ancora, per il convenuto, e il vice procuratore generale, dott. Carlo Picuno, in rappresentanza della Procura regionale;

Visto l'atto di citazione, iscritto al n. 2915/12/PCN del registro delle vertenze della Procura regionale;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

I fatti per i quali procede il Procuratore regionale - e che sono alla base dell'atto di citazione - si ricollegano ad indebite percezioni di finanziamenti pubblici afferenti a agevolazioni finanziarie di cui al Progetto nr. 89696, presentato in data 7.1.1997, per nuovo impianto in Comune di Nociglia (LE) e al conseguente danno

patrimoniale pari al contributo erogato dal Ministero delle Attività produttive con D.M. nr. 58715 del 14.9.1988, in via provvisoria,

Espone il Requirente che, all'esito delle indagini del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Lecce, delegate dalla Procura della repubblica di Lecce ed iniziate nel 2004, è emerso quanto in appresso detto.

Amministratore unico fino al 21.07.97 della società in questione era la sig.ra MANTOVANI Susanna, la quale, in data 07.01.1997, presentava l'istanza di agevolazione nr. 89696/96 per conto della Gestar.

Nell'istruttoria della domanda non erano specificate le spese relative all'acquisto del suolo aziendale.

A tal proposito, il Procurato regionale ha fatto rilevare che nel business plan era menzionato un suolo nel comune di Nociglia (LE) del quale però la Gestar non presentava alcun titolo di disponibilità. Ciò nonostante, la Mantovani inviava una dichiarazione che attestava la disponibilità dell'immobile aziendale sito alla zona industriale in Nociglia (LE), per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla prevista data di entrata in funzione.

Successivamente, ad integrazione della documentazione inviata dalla Gestar in fase di presentazione, la SAIM inviava al Mediosud spa di Bari una documentazione comprovante le disponibilità finanziarie dei soci della Gestar, dichiarando che l'attività aziendale era di fatto diretta da Padovani Renato, padre del socio Padovani Stefano, e che lo stesso si impegnava a sostenere finanziariamente il progetto e ad acquisire, a breve giro, il controllo societario della Gestar. In effetti, la quasi totalità dell'iniziativa, si reggeva grazie alle attestate condizioni economiche del Padovani Renato, le quali però non erano di fatto riscontrabili, atteso che la maggior parte di esse erano dislocate all'estero e, peraltro, in paesi extracomunitari.

In data 21.07.1997 alla carica di Amministratore unico succedeva la sig.ra WANG Qui (nata nella Rep. Pop. Cinese e "residente presso la sede della società"), la quale con atto notarile del 23.07.1997 costituiva e nominava procuratore della Gestar PADOVANI Roberto, fratello del socio Padovani Stefano e quindi figlio di Padovani Renato.

Sicché il Padovani Roberto, in qualità di procuratore, chiedeva ed otteneva in data 24.12.1998 l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione, e in data 21.06.1999 l'erogazione della seconda quota di contributo per stato di avanzamento lavori, accreditate entrambe sul c/c 1228/8 intestato a Gestar srl, presso la C.R. di Trieste, ag. di Milano.

In data 20.04.2000, con atto notarile, l'amministratore unico della Gestar srl, sig.ra WANG Qui, costituiva e nominava procuratore della società il sig. PADOVANI Renato, nonostante questi in data 06.04.2000 fosse stato condannato a due anni di reclusione dal Tribunale di Milano per "Bancarotta fraudolenta continuata in concorso", il cui reato prevede, tra l'altro, l'inabilitazione del soggetto per una durata di dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Il Padovani Renato, in qualità di procuratore della società, chiedeva ed otteneva in data 21.05.2001 l'erogazione della terza quota di contributo, accreditata sul c/c 10433V intestato a Gestar srl, presso la Banca Antoniana Popolare Veneta, ag. di Binasco.

In data 27.06.2001, il Procuratore della Gestar srl, PADOVANI Renato, inviava una lettera alla Banca concessionaria dichiarando di aver incrementato il patrimonio aziendale, e di aver destinato detti incrementi al supporto finanziario del programma di investimenti previsto, per adempiere agli obblighi assunti in fase di presentazione della domanda di agevolazioni. Nella stessa data il Padovani Renato comunicava al Mediosud, tra l'altro, che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate erano stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui trattasi allo stato "nuovi di fabbrica".

Con Decreto nr.115314 del 28.03.2002, il Ministero delle Attività Produttive concedeva in via definitiva alla Gestar srl il contributo in conto capitale di € 5.017.745,46. Nella lettera di trasmissione n.959665 in pari data "il Ministero richiama la ditta al rispetto dell'impegno ad utilizzare i beni agevolati fino a cinque anni dalla data di effettivo avvio dell'attività produttiva, nonché di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia e allo stesso Ministero l'avvio dell'attività".

In data 03.05.2002 veniva erogata la quarta quota di contributo a titolo di saldo, accreditata sul c/c 10433W intestato a Gestar srl presso la Banca Antoniana Popolare Veneta, ag. di Binasco (MI).

Facendo seguito a quanto richiesto dal Ministero delle Attività Produttive con la nota nr.959665, la Gestar srl in data 11.02.2004 inviava al Ministero e alla Regione Puglia la dichiarazione di effettivo avvio dell'unità produttiva, dichiarando che il programma era entrato in funzione il 15.12.2003 ed entrato a regime il 01.01.2004.

Il P.M. ha individuato la responsabilità solidale, per il danno in questione subito dal Ministero dello Sviluppo Economico, in capo:

- alla società "GESTAR s.r.l." con sede in Corsico (MI), viale dell'Industria n.9, in persona del curatore fallimentare CARPI Arnaldo;

- al Sig.re PADOVANI Renato, nella sua qualità di procuratore della società "GESTAR s.r.l."

A costoro è stato contestato di avere posto in essere atti e comportamenti tali da indurre il Ministero dello Sviluppo Economico alla erogazione di un finanziamento pari a € 5.017.745,46 a favore della stessa "GESTAR s.r.l.", in assenza dei requisiti normativamente previsti.

Ciò che, in definitiva, viene contestato ai convenuti è avere posto in essere artifici e raggiri, finalizzati ad ottenere indebitamente il contributo previsto, attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riguardanti sia prestazioni di servizio che fornitura di beni, al fine di costituire una formale giustificazione di costi da attribuire alla realizzazione del progetto in esame ed indicati nell'istanza prodotta per usufruire di un contributo ex lege 488/92 di € 5.017.745,46, interamente percepito. In tale contesto è stata individuata la

società Capeload Ltd (con sede in Londra), quale emittente delle citate F.O.I., società ufficialmente amministrata da Acquistapace Marco ma anch'essa di fatto "controllata" da PADOVANI Renato.

Le indagini e gli accertamenti tecnici, disposti dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno stabilito che le spese sostenute per la costruzione dell'opificio e per l'acquisto di attrezzature oggetto del finanziamento avevano un costo molto inferiore rispetto a quello contabilizzato tramite le fatture inserite nella pratica istruita per ottenere il contributo pubblico. In pratica, la condotta era la seguente:

- il PADOVANI Renato procurava i macchinari usati o forniti dalla srl Jupiter; successivamente, gli stessi macchinari venivano fatturati, presentandoli come nuove cessioni, dalla società Capeload Ltd, indicando un importo "gonfiato" rispetto al valore effettivo degli stessi;

- i lavori per la costruzione dell'opificio industriale, eseguiti da maestranze e ditte locali, venivano rifatturati a prezzi "maggiorati" dalla società Capeload Ltd, formalmente amministrata da Marco Acquistapace ma di cui PADOVANI Renato era l'effettivo "dominus";

- l'importo complessivo dei costi per macchinari e per le opere murarie venivano comunicati alla banca concessionaria per l'ottenimento delle erogazioni ex lege 488/92.

Relativamente ai beni oggetto di finanziamento rinvenuti presso l'opificio di Nociglia, a seguito del sopralluogo eseguito dai militari, si è riscontrato che le targhette riepilogative degli stessi erano prive dei requisiti prescritti dalle normative vigenti. I beni erano privi delle targhette identificative originali; quelle apposte, in sostituzione delle preesistenti, erano apocrife e non "marcate" come previsto dalle norme. Visibili erano, altresì, le tracce dell'esistenza sulle apparecchiature dei fissaggi che ancoravano le targhette originali e successivamente asportate, al posto delle quali erano state messe quelle di comodo delle ditte Capeload e della Jupiter. Inoltre, parte dei macchinari erano stati spostati nel capannone della società Jupiter (sita nello stesso comprensorio industriale) ed altri erano stati venduti e, quindi, distratti dalla iniziativa prima del termine di cinque anni previsto dalla [legge 488/92](#).

Le dichiarazioni rese dai dipendenti concordano nell'affermare che i macchinari giunti presso la Gestar erano palesemente vetusti, tanto che alcuni dipendenti vennero incaricati dal Padovani di una prima e consistente pulizia dei pezzi da assemblare.

Le persone ascoltate hanno dichiarato concordemente che, in concomitanza delle visite ispettive della Banca e del Ministero, i macchinari venivano spostati dalla Jupiter alla Gestar, camuffando, in alcuni casi anche in maniera grossolana, le targhette del costruttore e sostituendo quelle relative ai rispettivi bandi di cui alla [legge 488/92](#).

Durante le visite ispettive, quindi, veniva inscenata una grossolana commedia con lo spostamento di macchinari della Jupiter che nulla avevano a che fare con il ciclo produttivo della Gestar e che non sarebbero mai entrati in funzione, atteso che il capannone era privo di quadri elettrici. È stato infatti appurato che i macchinari e le attrezzature della Gestar funzionavano solo grazie a dei collegamenti sotterranei effettuati con

cavi elettrici precari, fatti passare attraverso pozzetti esterni all'azienda che permettevano di usufruire dell'energia elettrica della Jupiter srl.

Al Padovani è stato, in particolare, contestato Padovani, l'atteggiamento spregiudicato con cui lo stesso disponeva lo spostamento dei macchinari in concomitanza con le visite di controllo ministeriali, come dichiarato dagli operai sentiti in atti, i quali hanno confermato le risultanze dei sopralluoghi eseguiti dal Comando di P.T..

Le indagini hanno evidenziato il "sistema" nel quale sono maturate le condotte illecite che caratterizzavano le pratiche di finanziamento delle società del "Gruppo Padovani", svelando l'esistenza di un sodalizio criminoso finalizzato alla truffa ai danni dello Stato, tramite l'emissione ed utilizzazione di false fatture inserite nelle pratiche di finanziamento. Gravi, precisi e concordanti sono, quindi, gli indizi di reità emersi nei confronti di PADOVANI Renato (dominus del sodalizio truffaldino).

Sicché, al termine delle indagini di cui al procedimento penale n. 2522/05 RGNR, il P.M. presso la Procura della Repubblica di Lecce in data 04 marzo 2008 chiedeva al GUP del Tribunale di Lecce l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Padovani ed altri, per i reati di seguito indicati:

<<a) del reato di cui all'art. 416 cp per avere costituito un'associazione a delinquere, capeggiata da Padovani Renato che, avvalendosi della consulenza professionale del Troso e del Lazzari (consulenti delle pratiche di finanziamento), avvalendosi della disponibilità di Acquistapace a fornire, tramite la Capeload Ltd, fatture per inesistenti operazioni di fornitura di beni e servizi, era finalizzata al conseguimento fraudolento di finanziamenti pubblici previsti dalla [legge n. 488/92](#);

in particolare tale programma criminoso veniva attuato mediante:

- la presentazione, presso le banche concessionarie, di tre diverse pratiche di finanziamento, per conto delle società JUPITER, GESTAR e ALLOY BRICKS (tutte gestite dal Padovani), che venivano fraudolentemente presentate e portate avanti a nome di Mantovani Susanna, Wang Gui Qiu, tutte persone prestanomi del Padovani; domande di finanziamento che venivano supportate da fraudolente dichiarazioni nelle quali si fornivano false informazioni circa la effettiva capacità del Padovani di realizzare l'investimento, facendo fronte, come richiesto dalla [legge n. 488/92](#), agli impegni richiesti circa la disponibilità di mezzi propri da conferire, le assunzioni di personale da effettuare e, finanche, l'effettiva disponibilità dei suoli su cui realizzare gli investimenti;

- la realizzazione di una serie di operazioni di emissione ed utilizzazione di fatture attestanti operazioni, in realtà inesistenti, di acquisto di macchinari ed altre prestazioni, intercorse tra la Capeload Ltd (società esistente solo sulla carta e formalmente amministrata da Acquistapace Marco), e le società JUPITER srl, GESTAR Srl e ALLOY BRICKS srl (società create dal Padovani al solo fine di ottenere fraudolentemente i finanziamenti); la produzione di tali fatture all'interno delle pratiche di finanziamento presentate dalle predette società ai sensi della [legge n. 488/92](#); operazioni che venivano rese credibili mediante l'alterazione e manomissione di macchinari che venivano collocati all'interno dei capannoni, dai quali venivano rimosse le targhette originali apposte dalle effettive ditte costruttrici;

■ la produzione, all'interno delle pratiche di finanziamento delle società JUPITER, GESTAR e ALLOY BRICKS, di una serie di false dichiarazioni e perizie giurate, redatte e firmate dai rappresentanti e procuratori succedutisi nel tempo, con cui venivano forniti dati non veritieri in ordine agli stati di avanzamento dei lavori, ai requisiti urbanistici ed ambientali dei suoli e degli opifici, al nuovo di fabbrica dei macchinari ed agli altri requisiti tecnici richiesti al fine della erogazione dei finanziamenti e del collaudo delle opere.

b) del reato di cui agli artt. 81, 110, 61 n.7 e 640 bis cp perché, in concorso tra loro:

- Padovani Renato agendo quale "gestore di fatto e dominus" delle società "JUPITER srl, GESTAR srl e ALLOY BRICKS srl;

-omissis.....

procuravano l'ingiusto profitto consistito nella erogazione di finanziamenti pubblici, ai sensi della **legge n. 488/92**, € 5.017.745,46 per la GESTAR srl, con conseguente ingiusto vantaggio per le società e rilevante danno per lo Stato ed inducendo in errore le Banche concessionarie ed il Ministero delle Attività Produttive, mediante artifici e raggiri consistiti:

■ nella presentazione, presso le banche concessionarie, di tre diverse pratiche di finanziamento, per conto delle società JUPITER, GESTAR e ALLOY BRICKS (tutte gestite dal Padovani), che venivano fraudo-lentamente presentate e portate avanti a nome di Mantovani Susanna, Wang Gui Qiu, tutte persone prestanomi del Padovani; domande di finanziamento che venivano supportate da fraudolente dichiarazioni nelle quali si fornivano false informazioni, recepite dalla banca concessionaria, circa la effettiva disponibilità e capacità del Padovani di realizzare l'investimento, facendo fronte, come richiesto dalla **legge n. 488/92**, agli impegni richiesti circa la disponibilità di mezzi propri da conferire, le assunzioni di personale da effettuare e, finanche, l'effettiva disponibilità dei suoli su cui realizzare l'investimento;

■ nella emissione, da parte della società Capeload Ltd, formalmente amministrata da Acquistapace Marco, di una serie di false fatture, tutte attestanti operazioni inesistenti di fornitura di macchinari ed altri beni in favore delle società JUPITER, GESTAR e ALLOY BRICKS operazioni che venivano rese credibili mediante l'alterazione e manomissione di macchinari dai quali venivano rimosse le targhette originali apposte dalle effettive ditte costruttrici e che venivano pure spostati nei diversi capannoni, in occasione dei collaudi che le Commissioni preposte effettuavano presso la JUPITER e la GESTAR;

■ nella produzione, all'interno delle pratiche di finanziamento delle società JUPITER, GESTAR e ALLOY BRICKS, di una serie di false dichiarazioni e perizie giurate, redatte e firmate dai rappresentanti e procuratori succedutisi nel tempo, con cui venivano forniti dati non veritieri in ordine agli stati di avanzamento dei lavori, ai requisiti di carattere urbanistico ed ambientale dei suoli e degli opifici, al nuovo di fabbrica dei macchinari, all'avvenuto pagamento di essi ed agli altri requisiti tecnici e contabili richiesti al fine della erogazione dei finanziamenti e del collaudo delle opere;

c), d)omissis.....>>.

Ad avviso del Procuratore regionale, le indagini hanno consentito di rivelare l'esistenza di un'organizzazione criminale, caratterizzata da un vincolo associativo stabile e dalla continuità ed abitudine delle gravi condotte criminose poste in essere, nonché dalle ragguardevoli dimensioni economiche delle illecite condotte perpetrate, non solo inerenti agli illeciti finanziamenti erogati dallo Stato, ma anche riguardo alla violazione delle più elementari normative vigenti in materia fiscale e societaria.

L'esame delle fatture emesse dalle reali ditte fornitrici dei beni, nonché della documentazione contabile posta a giustificazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'investimento, risultati fatturati dalla società Capeload Ltd nei confronti della Gestar Srl e da quest'ultima inseriti nell'istruttoria della pratica di contributo n. 89696/96, ha posto in evidenza le già accennate responsabilità in capo a PADOVANI Renato, il quale ha prestato il suo fondamentale apporto, sia nella redazione di false dichiarazioni in ordine alle capacità finanziarie e in merito alla certificazione che i macchinari forniti erano "nuovi di fabbrica", attestando fatti non corrispondenti al vero ed emettendo (per il tramite della Capeload Ltd) false fatture relative ad operazioni inesistenti, sia sotto l'aspetto materiale, distraendo parte dei macchinari prima della scadenza dei termini ed eseguendo delle vere e proprie operazioni di alterazione e manomissione di macchinari sui quali venivano sostituite le targhette identificative, al fine di inscenare una cessione di beni che potesse giustificare le F.O.I. emesse dalla società Capeload Ltd.

Gli atti posti in essere dalla società "GESTAR s.r.l.", ed in particolare dal "gestore di fatto e dominus" della medesima società, Padovani Renato, configurano, dunque, un'ipotesi di danno erariale caratterizzata dal dolo, stante la evidente consapevolezza che l'opera per la quale era stato richiesto il finanziamento veniva realizzata attraverso l'utilizzo di fatture false dirette a far risultare il sostenimento di costi mai sopportati o sopportati in misura maggiore rispetto alla realtà.

Il Sig. PADOVANI Renato si è costituito in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Corvaglia e Luciano Ancora.

I difensori hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di responsabilità (rectius: diritto al risarcimento del danno) ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. 14/01/1994, n. 20 poiché l'invito a dedurre, notificato nel 2013, sarebbe stato inoltrato oltre il termine quinquennale in relazione alla data in cui si è verificato il fatto dannoso (2002) e, inoltre, perché la scoperta del danno è avvenuta nel momento delle indagini penali avviate dalla Guardia di Finanza.

Nel merito, i difensori eccepiscono quanto in appresso detto:

- la carenza di prova dell'asserito raggiro nel giudizio contabile;
- la lecita utilizzazione dell'intero finanziamento, oggetto di collaudo del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha approvato la documentazione finale e la rendicontazione;
- il difetto di legittimazione passiva del Sig.re Padovani, la cui qualità di amministratore di fatto è stata solo asserita

- carenza di prova sulla qualità dei macchinari acquistati dalla Tecnoelettra;

- erronea quantificazione del danno pari all'intera somma oggetto del finanziamento e non limitata alle somme non utilizzate per i fini propri del finanziamento;

e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della L. 20/1994, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., ove al termine "scoperta" non fosse attribuito il significato di "scopribile" ovvero quello di "scoperta" da altri organi dello Stato.

Alla odierna udienza, l'avv. Capozza, delegato dall'avv. Ancora, ha svolto le sue difese, riportandosi alle eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione e ha insistito perché sia dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno all'erario. Il Procuratore regionale si è opposto all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, in quanto l'azione di responsabilità sarebbe stata esercitata tempestivamente, confermando le conclusioni contenute nell'atto di citazione.

Ritenuto in

DIRITTO

Il Collegio deve, preliminarmente, affermare la giurisdizione contabile nella materia de qua, siccome ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: "nell'ipotesi di responsabilità per danno erariale derivante dall'indebita erogazione di contributi pubblici in favore di società privata che abbia beneficiato di fondi nazionali e comunitari, l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia causato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione; e, pertanto, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche per l'azione del danno erariale proposta nei confronti, non già della società a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato, ma direttamente di chi (amministratore) abbia distratto le somme oggetto di finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla P.A.". (Ex multis, Sez. Giur. Molise n. 100 del 20/07/2010).

La sentenza, che corrisponde ad un pacifico orientamento giurisprudenziale, si pone nel solco giurisprudenziale già tracciato dalla Cassazione a Sezioni Unite Civili per cui "il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che ben può essere un privato o un ente pubblico economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti" (Cass. Civ. SS.UU. n. 4511 del 01/03/2006).

L'erogazione a privati imprenditori di fondi pubblici per la realizzazione di obiettivi previsti da un programma di interventi, recante impegni dello Stato per il conseguimento di specifici obiettivi, è suscettibile, invero, di generare ipotesi di responsabilità in capo ai beneficiari, ove i fondi non siano effettivamente destinati alle finalità perseguite dall'Amministrazione.

Il rapporto di servizio, in tale circostanza, è stato ritenuto esistente nelle ipotesi di irregolarità gestoria dalle quale discendono profili di responsabilità contabile in capo ai soggetti privati destinatari dei finanziamenti.

Nel caso di specie, la richiesta di erogazione del contributo da parte della società "GESTAR s.r.l." instaura un rapporto di servizio con la P.A., per cui ove il privato, per sua scelta, incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A. tale da ingenerare uno sviamento della finalità pubblica perseguita, determina un danno per l'Ente pubblico incardinato nella giurisdizione del Giudice contabile.

Deve respingersi, altresì, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata del Sig.re Padovani Renato, in considerazione della sua nomina a procuratore della società "GESTAR s.r.l.", che lo portò a presentare in data 21.5.2001 richiesta di erogazione della terza quota di contributo, ed in relazione agli altri atti compiuti, per conto e nell'interesse della società, documentati in atti.

Con riferimento all'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, questa Corte rinvia a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, secondo cui: "In ipotesi di occultamento doloso del danno erariale, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa inizia a decorrere dalla scoperta del fatto dannoso." (Sez. Giur. Sicilia n. 1 del 02/01/2012; Sez. Giur. Sicilia n. 650 del 01/04/2010).

Nella vicenda de qua, trattandosi di fatti dannosi di origine dolosa in quanto rinvenienti da fattispecie tipiche, ovvero l'utilizzo di artifici e raggiri atti ad indurre in errore la P.A. per procurare a sé un ingiusto profitto con altrui danno, non è necessaria, invero, la prova dell'occultamento doloso, essendo sussistente in re ipsa.

In vicende analoghe, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto già modo di chiarire che "In ipotesi di fatti dannosi di origine dolosa l'occultamento doloso del danno deve ritenersi sussistente in re ipsa, pertanto la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno erariale decorre dal momento della loro scoperta" (Sez. Giur. A2 n. 487 del 24/11/2010).

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1 L. n. 20/1994 non precisa se la "scoperta", da intendersi nel senso non di mera conoscibilità soggettiva ma di effettiva conoscenza - e, cioè, di rendere noto qualcosa che prima era ignoto ai più - o quanto meno di obiettiva conoscibilità degli elementi costitutivi del fatto dannoso, debba avvenire da parte del Procuratore regionale oppure da parte dell'amministrazione che ha subito il danno, ma è agevole ritenere che, essendo previsto un obbligo di denuncia da parte dell'amministrazione ed una specifica responsabilità per il maturare della prescrizione a carico di chi ha omesso o ritardato la denuncia (cfr. art. 1, comma 3, L. n. 20/1994) ed essendo il P.M. contabile legittimato a compiere atti di costituzione in mora, la "scoperta" del fatto dannoso assume in ogni caso rilievo determinante chiunque sia - l'amministrazione lesa ovvero il titolare della azione pubblica - ad averne, per primo, cognizione, e qualunque sia il mezzo di reale conoscenza.

Pertanto, è necessario individuare, nel caso di specie, il dies a quo che possa integrare il momento della scoperta, che, a tale riguardo, si rinviene nella notifica del decreto di sequestro compiuto dalla Guardia di Finanza - Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria, in quanto è con il sequestro che l'Amministrazione danneggiata viene a conoscenza del fatto dannoso nei suoi aspetti rilevanti per la scoperta del danno.

Poiché l'invito a dedurre è stato notificato al Padovani Renato il 13 febbraio 2013 e, cioè, ben oltre cinque anni dalla notifica del decreto di sequestro in data 18 maggio 2005, si è maturata la prescrizione e, pertanto, l'eccezione deve trovare accoglimento, con la conseguente pronuncia di proscioglimento dei convenuti dalla domanda attrice.

Non vi è luogo a liquidazione delle spese legali, in quanto il proscioglimento per prescrizione non costituisce un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 10, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in termini, Sez. Giur. A2, 13 luglio 2005, n. 272).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando,

PROSCIOLGIE

la società "GESTAR s.r.l.", in persona del curatore fallimentare, e PADOVANI Renato dalla domanda attrice.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del diciotto dicembre duemilatredici.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to (Vittorio Raeli)

F.to (Eugenio Francesco Schlitzer)

Depositata in Segreteria il 27 FEB. 2014

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)